

COMUNE DI VERONA
PATTO DI INTEGRITÀ
TRA IL COMUNE DI VERONA E GLI OPERATORI ECONOMICI

Il presente Patto interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente accettato in sede di offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

Il Comune di Verona

e

l'Operatore economico

In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia e successivi aggiornamenti e, in particolare:

- dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare dall’articolo 53;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 676 del 25 giugno 2024;

Articolo 1
Finalità

1. Il presente Patto di integrità è finalizzato a dare concreta attuazione ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento e rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dal Comune di Verona 2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra il Comune di Verona e l’Operatore economico partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima,

affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale. Gli impegni assunti con il patto di integrità non escludono l'obbligo del Comune di Verona e dell'Operatore economico di osservare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia.

3. Con il Patto di integrità le Parti assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure indette dal Comune di Verona, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure.

2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Verona impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

3. L'Operatore economico e il Comune di Verona sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

4. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento indette dal Comune di Verona nonché per l'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori.

5. Il Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto e va accettato dal soggetto affidatario. Per i Concorrenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti i concorrenti :

- nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, anche dall'Impresa ausiliaria;
- nel caso di subappalto, anche dal subappaltatore e/o subaffidatario.

6. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità è regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Qualora l'operatore economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio è escluso dalla relativa procedura.

Articolo 3

Obblighi dell'Operatore economico

1. Con l'accettazione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna a:

- a) uniformare la propria condotta ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/ o la fase di esecuzione del contratto;
- c) segnalare al Comune di Verona qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti del Comune di Verona;
- d) informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- e) comunicare tempestivamente le situazioni che, nel corso dell'esecuzione del contratto, possono comportare la perdita dei requisiti generali e speciali ex articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs 36/2023;
- f) dichiarare il rispetto della *clausola di Pantouflage*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Verona che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'Operatore economico medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento e in caso emergesse tale situazione in fase esecutiva verrà disposta la risoluzione del contratto;

- g) segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Comune di Verona, relativamente all'affidamento in corso;
- h) rendere noti e documentare, su richiesta del Comune di Verona:
- tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto, eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento;
 - i contratti di acquisto, noleggio e affitto inerenti le attrezzature e gli immobili impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- i) produrre, su richiesta del Comune di Verona, per il personale impiegato nell'appalto, ivi compreso quello del subappaltatore/subaffidatario, la documentazione inerente:
- l'inquadramento del personale;
 - il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e degli oneri fiscali;
 - il rispetto delle norme sulla sicurezza;
- j) comunicare nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;
- k) evitare, in tutte le fasi del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine del Comune di Verona, dei dipendenti e degli Amministratori;

2. Gli obblighi previsti ai commi precedenti, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale il Comune di Verona ha stipulato il contratto; quest'ultimo ha l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità, è inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4

Obblighi del Comune di Verona

1. Il Comune di Verona conforma la propria condotta ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Il Comune di Verona attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune.
3. Il Comune di Verona formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5

Sanzioni

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del presente Patto comporta l'applicazione, anche in via cumulativa e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, di una o più delle seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'affidamento, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione sia accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione fino alla stipula del contratto;
- b) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata dopo la stipula del contratto o nella fase di esecuzione dell'appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni. Resta ferma la facoltà per il Comune di Verona di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni e, applicazione della sanzione di cui alla successiva lettera c);
- c) esclusione dalla partecipazione o dall'invito alle successive procedure per un periodo fino a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di esclusione o di risoluzione.

Articolo 6

Durata del Patto di Integrità

1. Il Patto di Integrità si applica dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.